

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 1/23

OGGETTO: <b>Modifiche al RAD - Adeguamento alle osservazioni del CUN. Parere.</b>			
N. o.d.g.: <b>02/03</b>	Rep. n. 171/2013	Prot. n. 24370	UOR: Settore offerta formativa

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Roberto MERLO	X			
Chiara SISTI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO	X		

Si sottopone al Consiglio di Amministrazione per il prescritto parere, il nuovo testo del Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) modificato in seguito alle osservazioni formulate dal CUN (Prot. N. 14042 del 20/06/2013), su proposta della Commissione per la definizione dell'Offerta Formativa. Nelle more di una rivisitazione estensiva del RAD, la Commissione ha formulato proposta di rettifica limitatamente agli articoli oggetto di rilievo da parte del CUN.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012 ;
- Vista la delibera n. 205 del Senato Accademico del 18 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il nuovo testo del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle osservazioni pervenute dai singoli Dipartimenti;
- Visto il Decreto rettorale n. 28 del 16 gennaio 2013 con il quale è stato emanato il nuovo testo del Regolamento Didattico di Ateneo nelle more dell'approvazione e o del superamento del termine previsto per la formulazione di osservazioni da parte del MIUR ;
- Visto il parere del CUN Prot. n. 14042 del 20/06/2013 in seguito all'adunanza del CUN del 18/06/2013 (Prot. n. 1615);
- Viste le proposte di rettifica formulate dalla Commissione per la definizione dell'Offerta Formativa nominata con D.R. n. 217 del 6 maggio 2013, approvate nella riunione tenutasi in data 11 settembre 2013;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell'art. 18 c. 2 lett. d) dello Statuto di Ateneo – è tenuto a formulare parere circa le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

## Delibera n. 171/2013 del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2013

pag. 2/23

di formulare parere positivo al testo del Regolamento Didattico di Ateneo modificato nel testo sotto riportato:

RAD Testo in vigore	
<p>Art. 1 Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intende:</p> <p>a. per Università: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;</p> <p>b. per legge n. 341/90: la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "riforma degli ordinamenti didattici universitari";</p> <p>c. per D.M. 270/04: il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;</p> <p>d. per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;</p> <p>e. per regolamenti didattici dei corsi di studio, corsi di studio, titoli di studio, classe di appartenenza di corsi di studio, settore scientifico-disciplinare, ambito disciplinare, credito formativo universitario, obiettivi formativi, ordinamento didattico di un corso di studio, attività formativa, curriculum: le corrispondenti definizioni contenute nell'articolo 1 del D.M. 270/04 e nell'art. 2.1 dell'allegato B al D.M. 17/2010.</p> <p>f. per L. 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</p>	<p>Art. 1 Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intende:</p> <p>a. per Università: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;</p> <p>b. per legge n. 341/90: la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "riforma degli ordinamenti didattici universitari";</p> <p>c. per D.M. 270/04: il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;</p> <p>d. per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;</p> <p>e. per regolamenti didattici dei corsi di studio, corsi di studio, titoli di studio, classe di appartenenza di corsi di studio, settore scientifico-disciplinare, ambito disciplinare, credito formativo universitario, obiettivi formativi, ordinamento didattico di un corso di studio, attività formativa, curriculum: le corrispondenti definizioni contenute nell'articolo 1 del D.M. 270/04 e nell'art. 2.1 dell'allegato B al D.M. 17/2010.</p> <p>f. per L. 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</p> <p><b>g. per Strutture Didattiche le strutture organizzative interne ai Dipartimenti, chiamate Scuole, tramite le quali i Dipartimenti provvedono alla organizzazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche secondo quanto previsto dall'art. 8 c 3 dello Statuto e regolamentato dall'art 64 del Re-</b></p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 3/23

	<b>golamento Generale d'Ateneo dell'Università emanato con DR n 274/2012 del 18 Luglio 2012.</b>
<p>Art. 2 Autonomia didattica</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni dello Statuto, i corsi di studio istituiti ed attivabili nell'Università, e detta i principi generali e le direttive cui si conformano le strutture didattiche nell'adozione dei propri regolamenti e nell'espletamento delle attività istituzionali.</p> <p>2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le attività di formazione finalizzata e i servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della legge n. 341/90, nonché le attività di orientamento e tutorato ed i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello ai sensi dell' Art. 3 c. 9 D.M. 270/04.</p> <p>3. E' necessario il rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell' osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.</p> <p>4. L'elenco dei corsi di studio istituiti presso l'Università è riportato in calce al presente regolamento, con i relativi ordinamenti didattici e le classi di appartenenza (Allegato A).</p> <p>5. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento generale sull'autonomia.</p> <p>6. L'istituzione di un nuovo corso di studio, il relativo ordinamento didattico sono deliberati nel rispetto della normativa vigente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico, acquisito il</p>	<p>Art. 2 Autonomia didattica</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni dello Statuto, i corsi di studio istituiti ed attivabili nell'Università, e detta i principi generali e le direttive cui si conformano le strutture didattiche nell'adozione dei propri regolamenti e nell'espletamento delle attività istituzionali.</p> <p>2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le attività di formazione finalizzata e i servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della legge n. 341/90, nonché le attività di orientamento e tutorato ed i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello ai sensi dell' Art. 3 c. 9 D.M. 270/04.</p> <p>3. E' necessario il rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell' osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.</p> <p>4. L'elenco dei corsi di studio istituiti presso l'Università è riportato in calce al presente regolamento, con i relativi ordinamenti didattici e le classi di appartenenza (Allegato A).</p> <p>5. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento generale sull'autonomia.</p> <p>6. L'istituzione di un nuovo corso di studio e il relativo ordinamento didattico sono deliberati nel rispetto della normativa vigente dal Consiglio di Amministrazione <b>su proposta di uno o più Dipartimenti e comunque</b> previo parere</p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 4/23

<p>parere del Nucleo di valutazione e, limitatamente agli ordinamenti, al parere del Consiglio degli Studenti .</p> <p>7. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo.</p> <p>8. Ai sensi delle norme vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere istituiti corsi di studio interdipartimentali in consorzio o in convenzione con altri Atenei, italiani ed esteri.</p> <p>9. L'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa proposta o parere del Senato Accademico.</p> <p>Nel caso di disattivazione è assicurata agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di optare per l'iscrizione ad altro corso di studio attivato.</p> <p>10. I corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca sono disciplinati da appositi regolamenti, nel rispetto delle norme vigenti.</p>	<p>del Senato Accademico, acquisito il parere del <del>Nucleo di Valutazione</del> <b>del Comitato regionale di coordinamento, consultate le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi formativi e degli sbocchi professionali</b> e, limitatamente agli ordinamenti, al parere del Consiglio degli Studenti.</p> <p>7. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo.</p> <p>8. Ai sensi delle norme vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere istituiti corsi di studio interdipartimentali in consorzio o in convenzione con altri Atenei, italiani ed esteri.</p> <p>9. L'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa proposta o parere del Senato Accademico.</p> <p>Nel caso di disattivazione è assicurata agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di optare per l'iscrizione ad altro corso di studio attivato.</p> <p>10. I corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca sono disciplinati da appositi regolamenti, nel rispetto delle norme vigenti.</p>
<p>Art. 3 Ordinamenti e Regolamenti didattici dei corsi di studio</p> <p>1. Ogni ordinamento didattico determina:</p> <p>a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;</p> <p>b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;</p> <p>c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del D.M. 270/04 , ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p> <p>d) l'impegno orario complessivo che deve essere riservato allo studio personale o ad altre</p>	<p>Art. 3 Ordinamenti e Regolamenti didattici dei corsi di studio</p> <p>1. Ogni ordinamento didattico determina:</p> <p>a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;</p> <p>b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;</p> <p>c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del D.M. 270/04 ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p> <p><b>d) i requisiti per l'accesso e le modalità di verifica di tali requisiti.</b></p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 5/23

attività formative di tipo individuale;

e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Tali determinazioni sono assunte, quando richiesto, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi formativi e degli sbocchi professionali.

1-bis. Sugli ordinamenti didattici il Consiglio degli Studenti è organo consultivo e propositivo.

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio deliberati dal Senato Accademico previa proposta e parere del Consiglio di Amministrazione, sono adottati con decreto rettorale.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, oltre alle attività formative qualificanti, dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche

e) l'impegno orario complessivo che deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;

f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea **magistrale** specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Tali determinazioni sono assunte, quando richiesto, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi formativi e degli sbocchi professionali.

1-bis. Sugli ordinamenti didattici **i Dipartimenti sono organi di proposta** e il Consiglio degli Studenti è organo consultivo. **e-propositivo.**

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio **deliberati dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti interessati** e previo parere del Consiglio di Amministrazione, sono adottati con decreto rettorale.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, oltre alle attività formative qualificanti, dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 6/23

e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

a) le materie di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 270/04;

b) la strutturazione dei corsi di studio in annualità, semestri e moduli d'insegnamento, nonché il numero delle ore di lezioni riservate a ciascun insegnamento;

c) i presupposti e le condizioni per le proposte di sdoppiamento degli insegnamenti;

d) la determinazione dei moduli di insegnamento, integrati e coordinati, comprensivi di parti della stessa disciplina o di discipline affini, affidate anche a docenti diversi;

e) i parametri di riferimento per l'eventuale determinazione del numero di ammissioni al corso di studi;

f) le condizioni per l'attivazione di insegnamenti liberi, e l'attribuzione ad essi di eventuali crediti;

g) la mutazione, presso altro corso di studio del medesimo Dipartimento o di altro Dipartimento, e in quest'ultimo caso, previo nulla osta del Dipartimento interessato, degli insegnamenti non attivati in proprio;

h) i termini e le modalità di programmazione delle attività didattiche di ogni Anno Accademico, nonché della verifica dei risultati delle attività formative;

i) i limiti del numero di anni di iscrizione fuori corso, con particolare riferimento alla posizione dello studente non impegnato a tempo pieno;

e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

a) le materie di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 270/04;

b) la strutturazione dei corsi di studio in annualità, semestri e moduli d'insegnamento, nonché il numero delle ore di lezioni riservate a ciascun insegnamento;

c) i presupposti e le condizioni per le proposte di sdoppiamento degli insegnamenti;

d) la determinazione dei moduli di insegnamento, integrati e coordinati, comprensivi di parti della stessa disciplina o di discipline affini, affidate anche a docenti diversi;

e) i parametri di riferimento per l'eventuale determinazione del numero di ammissioni al corso di studi;

f) le condizioni per l'attivazione di insegnamenti liberi, e l'attribuzione ad essi di eventuali crediti;

g) la mutazione, presso altro corso di studio del medesimo Dipartimento o di altro Dipartimento, e in quest'ultimo caso, previo nulla osta del Dipartimento interessato, degli insegnamenti non attivati in proprio;

h) i termini e le modalità di programmazione delle attività didattiche di ogni Anno Accademico, nonché della verifica dei risultati delle attività formative;

**i) i limiti del numero di anni di iscrizione fuori corso, con particolare riferimento alla posizione dello studente non impegnato a tempo pieno con i relativi sviluppi temporali**



Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 7/23

l) le forme di tutorato e la loro organizzazione, nonché le modalità di individuazione del responsabile del servizio, in conformità ai principi di cui all'art. 24 e alle disposizioni del Regolamento;

m) sulla base dei criteri fissati dall'ordinamento didattico per ciascun corso di studi, e dall'art. 7 del presente regolamento, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, nonché l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, e di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. 270/04.

n) Il regolamento didattico dei corsi di studio prevede l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami (venti esami) o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

I docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti dei Corsi di studio ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

o) In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono essere previsti in totale più di 12 esami (dodici esami) o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei rego-

**dei piani di studio;**

l) le forme di tutorato e la loro organizzazione, nonché le modalità di individuazione del responsabile del servizio, in conformità ai principi di cui all'art. 24 e alle disposizioni del Regolamento;

**m) sulla base dei criteri fissati dall'ordinamento didattico per ciascun corso di studi, e dall'art. 7 del presente regolamento, le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di accertamento nei confronti degli studenti che accedono ai corsi di laurea e rispettivamente per gli studenti che accedono ai corsi di laurea magistrale, nonché l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, e di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'art. 6, c. 1 del DM. 270/04.**

n) Il regolamento didattico dei corsi di studio prevede l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami (venti esami) o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

I docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti dei Corsi di studio ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

o) In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono essere previsti in totale più di 12 esami (dodici esami) o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei rego-

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 8/23

lamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

p) Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 (trenta) e 36 (trentasei).

5. Le Strutture didattiche svolgono i compiti dei Consigli dei Corsi di Studio.

6. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, deliberati d'intesa tra le strutture dipartimentali interessate ed approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di amministrazione.

I corsi di studio e i servizi didattici organizzati in consorzio o in convenzione con altri Atenei, anche stranieri, sono disciplinati da Regolamenti specifici deliberati d'intesa tra i Dipartimenti dei diversi Atenei ed approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'Università, salve ulteriori disposizioni dell'accordo istitutivo.

7. Fermo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, 7 del D.M. 270/04, i regolamenti dei corsi di specializzazione sono deliberati ed emanati nel rispetto delle norme vigenti e in particolare dell'art. 14 dello Statuto.

8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene individuata e resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

9. L'Università provvede con periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico, alla revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o attività formativa.

10. I Dipartimenti istituiscono nel loro ambito, anche ai fini di quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 270/04, Commissioni pa-

lamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

p) Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 (trenta) e 36 (trentasei).

5. Le Strutture didattiche svolgono i compiti dei Consigli dei Corsi di Studio.

6. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, deliberati d'intesa tra le strutture dipartimentali interessate ed approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di amministrazione.

I corsi di studio e i servizi didattici organizzati in consorzio o in convenzione con altri Atenei, anche stranieri, sono disciplinati da Regolamenti specifici deliberati d'intesa tra i Dipartimenti dei diversi Atenei ed approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'Università, salve ulteriori disposizioni dell'accordo istitutivo.

7. Fermo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, 7 del D.M. 270/04, i regolamenti dei corsi di specializzazione sono deliberati ed emanati nel rispetto delle norme vigenti e in particolare dell'art. 14 dello Statuto.

8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene individuata e resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

9. L'Università provvede con periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico, alla revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o attività formativa.

10. I Dipartimenti istituiscono nel loro ambito, anche ai fini di quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 270/04, Commissioni pari-



Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 9/23

<p>ritetiche docenti-studenti competenti a svolgere attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. La composizione numerica dell'organo, le modalità di elezione, la durata in carica e modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.</p>	<p>tetiche docenti-studenti competenti a svolgere attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. La composizione numerica dell'organo, le modalità di elezione, la durata in carica e modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.</p>
<p>Art. 4 Manifesto degli studi</p> <p>1. Entro trenta giorni dalla verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Offerta Formativa, il Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico predispone per il successivo anno accademico e per ciascun corso di studio, il manifesto degli studi nel quale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i piani di studio ufficiali dei corsi attivati e la programmazione annuale delle attività formative, effettuata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, dell'art. 31;</li> <li>b) le norme relative alle iscrizioni, i requisiti di ammissione ai corsi con le eventuali prove di valutazione, gli obblighi relativi alle frequenze e le eventuali propedeuticità;</li> <li>c) le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti;</li> <li>d) i periodi di svolgimento delle attività formative;</li> <li>e) i termini entro i quali gli studenti presentano le eventuali proposte di piani di studio individuali;</li> <li>f) ogni altra indicazione ritenuta utile;</li> </ul> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico nella predisposizione del manifesto degli studi può assumere iniziative per il coordinamento dei programmi predisposti dai Dipartimenti.</p> <p>3. Il manifesto generale dei corsi di studio dell'Università è pubblicato annualmente entro 15 gg. dalla delibera in argomento del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Art. 4 Manifesto degli studi</p> <p>1. Entro trenta giorni dalla verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Offerta Formativa, <b>il Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione</b>, predispone per il successivo anno accademico e per ciascun corso di studio, il manifesto degli studi nel quale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i piani di studio ufficiali dei corsi attivati e la programmazione annuale delle attività formative, effettuata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, dell'art. 31;</li> <li>b) le norme relative alle iscrizioni, i requisiti di ammissione ai corsi con le eventuali prove di valutazione, gli obblighi relativi alle frequenze e le eventuali propedeuticità;</li> <li>c) le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti;</li> <li>d) i periodi di svolgimento delle attività formative;</li> <li>e) i termini entro i quali gli studenti presentano le eventuali proposte di piani di studio individuali;</li> <li>f) ogni altra indicazione ritenuta utile;</li> </ul> <p>2. <b>Il Senato Accademico nella predisposizione del manifesto degli studi</b> può assumere iniziative per il coordinamento dei programmi predisposti dai Dipartimenti.</p> <p>3. Il manifesto generale dei corsi di studio dell'Università è pubblicato annualmente entro 15 gg. dalla delibera in argomento. <b>del Consiglio di Amministrazione.</b></p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 10/23

<p>Art. 5 Accessi, immatricolazioni ed iscrizioni</p> <p>1. Per essere ammessi a un corso di laurea attivato dall'Università occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici di ciascun corso di studio per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento;</p> <p>1 bis. Fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, gli studenti vengono immatricolati a corsi di base comuni. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4 del D.M. 270/04, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;</p> <p>2. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale attivato dall'Università occorre essere in possesso di laurea o di diploma universitario di durata triennale, conformemente alla normativa vigente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Sono fatte salve le disposizioni vigenti relative a specifici corsi di studio.</p> <p>3. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, devono indicare specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti che può essere anche quantitativamente definito in</p>	<p>Art. 5 Accessi, immatricolazioni ed iscrizioni</p> <p>1. Per essere ammessi a un corso di laurea attivato dall'Università occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici di ciascun corso di studio <del>per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente</del>, definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, definendo altresì <b>gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.</b></p> <p>1 bis. Fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, gli studenti vengono immatricolati a corsi di <del>base studio comuni</del>. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4 del D.M. 270/04, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;</p> <p>2. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale attivato dall'Università occorre essere in possesso di laurea o di diploma universitario di durata triennale, conformemente alla normativa vigente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Sono fatte salve le disposizioni vigenti relative a specifici corsi di studio.</p> <p>3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, <del>per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari</del>, devono indicare specifici criteri di accesso che prevedano, comunque, il possesso di <b>specifici requisiti: nell'ambito curricolare,</b></p>
---	---

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 11/23

termini di attività formative necessarie per l'accesso in relazione a rispettivi ambiti disciplinari, nonché altri eventuali requisiti curriculari che attestino il possesso di una adeguata preparazione.

L'assolvimento di eventuali debiti formativi potrà avvenire, da parte dello studente, o con l'iscrizione a singoli corsi e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con il Consiglio della struttura didattica specifici percorsi formativi. Il debito formativo è da soddisfare prima dell'inizio della verifica della adeguatezza della personale preparazione, verifica da effettuarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento. Il possesso dei crediti necessari e dei requisiti curriculari è verificato dal Consiglio della struttura didattica ovvero da apposita commissione da questo istituita.

4. I requisiti, e le relative modalità di verifica, per l'ammissione ai master universitari e ai corsi di specializzazione sono determinati, nel rispetto delle norme vigenti, dai rispettivi ordinamenti didattici e regolamenti dei corsi di studio che li disciplinano.

5. I termini, le modalità di iscrizione, la documentazione richiesta, l'importo delle tasse ed ogni altra disposizione relativa alle iscrizioni e all'esercizio del diritto allo studio sono indicati nel manifesto generale degli studi.

6. I termini di iscrizione non potranno superare il 30 novembre. Per gravi e documentati motivi il Rettore può accogliere domande d'iscrizione dopo tale data, ma non oltre il 31 dicembre.

7. Lo studente che risulti iscritto ad un corso di studio dell'Università non può, a pena di decadenza dall'iscrizione successiva alla prima, iscriversi contemporaneamente ad altro corso dell'Università o di altro Ateneo o istituto di istruzione superiore, italiano o estero.

8. La contemporanea iscrizione a corsi di per-

**essi possono essere anche quantitativamente definiti in termini di attività formative già acquisite, quali il possesso di specifica laurea o di CFU in definiti SSD, da soddisfarsi comunque prima dell'iscrizione, mentre nell'ambito della preparazione personale dovranno indicarsi le conoscenze necessarie ed i metodi di verifica utilizzati per attestare il possesso di un'adeguata preparazione personale.**

L'assolvimento di eventuali debiti formativi potrà avvenire, da parte dello studente, o con l'iscrizione a singoli corsi e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con il Consiglio della struttura didattica specifici percorsi formativi **da soddisfare prima dell'iscrizione al corso**. Il debito formativo è da soddisfare prima dell'inizio della verifica della adeguatezza della personale preparazione, verifica da effettuarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento. Il possesso dei crediti necessari e dei requisiti curriculari è verificato dal Consiglio della struttura didattica ovvero da apposita commissione da questo istituita.

4. I requisiti, e le relative modalità di verifica, per l'ammissione ai master universitari e ai corsi di specializzazione sono determinati, nel rispetto delle norme vigenti, dai rispettivi ordinamenti didattici e regolamenti dei corsi di studio che li disciplinano.

5. I termini, le modalità di iscrizione, la documentazione richiesta, l'importo delle tasse ed ogni altra disposizione relativa alle iscrizioni e all'esercizio del diritto allo studio sono indicati nel manifesto generale degli studi.

6. I termini di iscrizione non potranno superare il 30 novembre. Per gravi e documentati motivi il Rettore può accogliere domande d'iscrizione dopo tale data, ma non oltre il 31 dicembre.

7. Lo studente che risulti iscritto ad un corso di studio dell'Università non può, a pena di decadenza dall'iscrizione successiva alla prima, iscriversi contemporaneamente ad altro corso dell'Università o di altro Ateneo o istituto di istruzione superiore, italiano o estero.

8. La contemporanea iscrizione a corsi di per-

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 12/23

<p>fezionamento a distanza o di durata inferiore ad un anno ed a corsi istituiti nell'Università può essere autorizzata dal Rettore.</p> <p>9. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere. La sospensione non può durare più di quattro anni accademici, fatte salve le verifiche dei crediti eventualmente acquisiti all'estero, ai fini di un loro possibile riconoscimento. Per il periodo di sospensione non sono dovute le tasse ed i contributi universitari. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>fezionamento a distanza o di durata inferiore ad un anno ed a corsi istituiti nell'Università può essere autorizzata dal Rettore.</p> <p>9. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere. La sospensione non può durare più di quattro anni accademici, fatte salve le verifiche dei crediti eventualmente acquisiti all'estero, ai fini di un loro possibile riconoscimento. Per il periodo di sospensione non sono dovute le tasse ed i contributi universitari. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Art. 6</b> Immatricolazioni ai corsi di studio a numero limitato</p> <p>1. Salve le disposizioni relative alla programmazione degli accessi effettuata a livello nazionale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico, determina, all'apertura delle immatricolazioni ed iscrizioni, il numero dei posti disponibili per i corsi di studio per i quali è stabilito il numero limitato nel corrispondente ordinamento.</p> <p>2. A tal fine, vengono predisposti appositi bandi di ammissione contenenti le condizioni richieste per l'accesso, il numero dei posti disponibili, il programma di esame della prova selettiva e tutte le altre norme inerenti al procedimento concorsuale, compresa la fase di pubblicazione della graduatoria e le modalità della immatricolazione.</p> <p>3. Gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.</p> <p>4. La prova selettiva può non essere effettuata se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili.</p> <p>5. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, l'Università procede a coprire i posti lasciati liberi secondo l'ordine di graduatoria.</p>	<p><b>Art. 6</b> Immatricolazioni ai corsi di studio a numero limitato</p> <p>1. Salve le disposizioni relative alla programmazione degli accessi effettuata a livello nazionale, <b>il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e su proposta e</b> previo parere <b>del Consiglio di Amministrazione</b>, determina, all'apertura delle immatricolazioni ed iscrizioni, il numero dei posti disponibili per i corsi di studio per i quali è stabilito il numero limitato nel corrispondente ordinamento.</p> <p>2. A tal fine, vengono predisposti appositi bandi di ammissione contenenti le condizioni richieste per l'accesso, il numero dei posti disponibili, il programma di esame della prova selettiva e tutte le altre norme inerenti al procedimento concorsuale, compresa la fase di pubblicazione della graduatoria e le modalità della immatricolazione.</p> <p>3. Gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.</p> <p>4. La prova selettiva può non essere effettuata se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili.</p> <p>5. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, l'Università procede a coprire i posti lasciati liberi secondo l'ordine di graduatoria.</p>
<p><b>Art. 7</b> Requisiti di ammissione ai corsi di studio</p>	<p><b>Art. 7</b> Requisiti di ammissione ai corsi di studio</p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 13/23

1. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Qualora l'ordinamento ed il regolamento didattico del corso di studio richiedano una verifica delle conoscenze necessarie per l'accesso, il Consiglio della struttura didattica, ovvero un'apposita commissione da questo istituita, accerta il possesso delle conoscenze richieste per l'accesso, secondo le modalità di verifica definite dal regolamento didattico del corso di studio. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

2. L'eventuale esito negativo della verifica non preclude l'accesso, comportando soltanto l'adempimento, da parte dello studente, di specifici obblighi formativi aggiuntivi determinati dal Consiglio della struttura didattica. L'adempimento di tali obblighi deve avvenire nel primo anno di corso e può essere verificato, attraverso specifiche prove, ovvero soddisfatto, se così stabilito, soltanto mediante la frequenza di specifiche attività formative. L'eventuale acquisizione di crediti formativi nell'adempimento di tali obblighi didattici risultano comunque in eccesso a quelli necessari per il conseguimento del titolo. Obblighi formativi aggiuntivi vengono altresì assegnati agli studenti dei corsi ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio della struttura didattica.

3. Il Consiglio della struttura didattica cui afferra il corso di studio a cui lo studente si iscrive, valutato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento didattico del corso, nonché la loro congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio, indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. Al fine di favorire la mobilità degli studenti, mediante appositi accordi, i Dipartimenti dell'Università possono prevedere, in modo generale e permanente, il

1. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Qualora l'ordinamento ed il regolamento didattico del corso di studio richiedano una verifica delle conoscenze necessarie per l'accesso, il Consiglio della struttura didattica, ovvero un'apposita commissione da questo istituita, accerta il possesso delle conoscenze richieste per l'accesso, secondo le modalità di verifica definite dal regolamento didattico del corso di studio. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

2. L'eventuale esito negativo della verifica non preclude l'accesso, comportando soltanto l'adempimento, da parte dello studente, di specifici obblighi formativi aggiuntivi determinati dal Consiglio della struttura didattica. L'adempimento di tali obblighi deve avvenire nel primo anno di corso e può essere verificato, attraverso specifiche prove, ovvero soddisfatto, se così stabilito, soltanto mediante la frequenza di specifiche attività formative. L'eventuale acquisizione di crediti formativi nell'adempimento di tali obblighi didattici risultano comunque in eccesso a quelli necessari per il conseguimento del titolo. Obblighi formativi aggiuntivi vengono altresì assegnati agli studenti dei corsi ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio della struttura didattica.

3. Il Consiglio della struttura didattica **cui afferra il corso di studio a cui lo studente si iscrive**, valutato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento didattico **del corso**, nonché la loro congruità con gli obiettivi formativi specifici **del Corso di studio**, indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. Al fine di favorire la mobilità degli studenti, mediante appositi accordi, i Dipartimenti dell'Università possono prevedere, in modo generale e permanente, il



Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 14/23

<p>reciproco riconoscimento di crediti acquisiti in corsi di studio presso di esse istituiti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate fra l'Università e altri Atenei, italiani o stranieri. In mancanza di tali accordi, il Consiglio della struttura didattica può procedere al riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare, o insieme di essi, previsti dall'ordinamento didattico del corso. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, o insieme di essi, il Consiglio della struttura didattica determina le modalità per colmare il debito formativo.</p> <p>4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p>	<p>reciproco riconoscimento di crediti acquisiti in corsi di studio presso di esse istituiti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate fra l'Università e altri Atenei, italiani o stranieri. In mancanza di tali accordi, il Consiglio della struttura didattica può procedere al riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare, o insieme di essi, previsti dall'ordinamento didattico del corso. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, o insieme di essi, il Consiglio della struttura didattica determina le modalità per colmare il debito formativo.</p> <p>4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p>
<p>Art. 8 Contribuzioni dovute dagli studenti e forme di esonero</p> <p>1. Ogni anno accademico, prima dell'apertura delle immatricolazioni o iscrizioni, l'Università determina le contribuzioni dovute dagli studenti secondo la normativa nazionale vigente e le forme di esonero.</p> <p>2. Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può essere ammesso agli esami, essere iscritto al successivo anno di corso, ottenere il passaggio ad altro corso di studi o il trasferimento ad altro Ateneo.</p> <p>Nel rispetto della normativa vigente in materia di certificazione, in base alla quale sussiste il divieto di rilascio di certificati ad uso di altra Pubblica Amministrazione, allo studente che non risulta in regola con il versamento della contribuzione studentesca non verrà rilasciato alcun certificato ad uso personale.</p> <p>3. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione di quanto pagato.</p>	<p>Art. 8 Contribuzioni dovute dagli studenti e forme di esonero</p> <p>1. Ogni anno accademico, prima dell'apertura delle immatricolazioni o iscrizioni, l'Università determina le contribuzioni dovute dagli studenti secondo la normativa nazionale vigente e le forme di esonero.</p> <p>2. Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può essere ammesso agli esami, essere iscritto al successivo anno di corso, ottenere il passaggio ad altro corso di studi o il trasferimento ad altro Ateneo.</p> <p><b><del>Nel rispetto della normativa vigente in materia di certificazione, in base alla quale sussiste il divieto di rilascio di certificati ad uso di altra Pubblica Amministrazione, allo studente che non risulta in regola con il versamento della contribuzione studentesca non verrà rilasciato alcun certificato ad uso personale.</del></b></p> <p>3. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione di quanto pagato.</p>



Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 15/23

<p>4. Gli studenti che hanno interrotto gli studi per mancato rinnovo dell'iscrizione e intendono riaccedere al corso di studi interrotto, possono regolarizzare l'iscrizione iscrivendosi all'anno di corso successivo all'ultimo frequentato e pagando per ogni anno di interruzione l'importo delle tasse di iscrizione. Resta fermo quanto disposto all'art. 17 in ordine alla decadenza e all'art. 34 relativamente alla verifica della non obsolescenza dei contenuti formativi.</p>	<p>4. Gli studenti che hanno interrotto gli studi per mancato rinnovo dell'iscrizione e intendono riaccedere al corso di studi interrotto, possono regolarizzare l'iscrizione iscrivendosi all'anno di corso successivo all'ultimo frequentato e pagando per ogni anno di interruzione l'importo delle tasse di iscrizione. Resta fermo quanto disposto all'art. 17 in ordine alla decadenza e all'art. 34 relativamente alla verifica della non obsolescenza dei contenuti formativi.</p>
<p>Art. 24 Tutorato</p> <p>1. L'Università istituisce il servizio di tutorato, il cui funzionamento è disciplinato dall'apposito regolamento di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti.</p> <p>2. Nel quadro delle finalità stabilite dall'art. 13, comma 2, della legge n. 341/90 e dall'art. 11, comma 7, del D.M. 270/04, il tutorato è volto ad orientare ed assistere gli studenti nella programmazione dei percorsi didattici, nei processi di apprendimento delle discipline, nel conseguimento degli obiettivi formativi e nella migliore fruizione dei servizi.</p> <p>3. Nelle attività di tutorato i professori e i ricercatori possono avvalersi di dottori di ricerca, laureati con adeguati requisiti, e studenti selezionati secondo criteri e regime di impegno stabiliti dal Regolamento di Ateneo per il tutorato.</p> <p>4. Ciascuna struttura didattica individua al proprio interno uno o più docenti responsabili del coordinamento delle attività di tutorato.</p> <p>5. Forme di tutorato specializzato saranno istituite specificamente per studenti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come integrata e modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n.17.</p>	<p>Art. 24 Tutorato</p> <p>1. L'Università istituisce il servizio di tutorato, il cui funzionamento è disciplinato dall'apposito regolamento di Ateneo approvato dal <b>Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione e</b> sentito il Consiglio degli studenti.</p> <p>2. Nel quadro delle finalità stabilite dall'art. 13, comma 2, della legge n. 341/90 e dall'art. 11, comma 7, del D.M. 270/04, il tutorato è volto ad orientare ed assistere gli studenti nella programmazione dei percorsi didattici, nei processi di apprendimento delle discipline, nel conseguimento degli obiettivi formativi e nella migliore fruizione dei servizi.</p> <p>3. Nelle attività di tutorato i professori e i ricercatori possono avvalersi di dottori di ricerca, laureati con adeguati requisiti, e studenti selezionati secondo criteri e regime di impegno stabiliti dal Regolamento di Ateneo per il tutorato.</p> <p>4. Ciascuna struttura didattica individua al proprio interno uno o più docenti responsabili del coordinamento delle attività di tutorato.</p> <p>5. Forme di tutorato specializzato saranno istituite specificamente per studenti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come integrata e modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n.17.</p>
<p>Art. 29 Commissioni d'esame</p> <p>1. Per l'acquisizione dei crediti sottoposti</p>	<p>Art. 29 Commissioni d'esame</p> <p>1. Per l'acquisizione dei crediti sottoposti</p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 16/23

all'accertamento del profitto, le Commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore della struttura didattica nonché dal Direttore della scuola di specializzazione, su proposta del professore ufficiale dell'insegnamento. Esse sono di regola composte, oltre che dal professore ufficiale, da almeno un altro membro che sia professore ufficiale, o ricercatore dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. In relazione a specifiche esigenze, i membri delle Commissioni possono essere anche individuati tra i cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto a questo fine tale qualità.

2. Il Presidente della commissione attesta sotto la propria responsabilità la composizione della commissione stessa.

3. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In sua assenza le funzioni di Presidente sono assunte da altro professore ufficiale designato dal Direttore di Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore della struttura didattica di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto nonché dal Direttore della scuola di specializzazione.

4. Ove composta da più di tre membri, la Commissione può svolgere le funzioni di accertamento del profitto organizzandosi in sotto-commissioni, fermo restando che gli esami si svolgono sotto la diretta responsabilità del Presidente.

5. Lo studente ha diritto di essere esaminato dal professore ufficiale della materia.

6. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente con la sottoscrizione del verbale digitale con firma remota (mediante cellulare personale del docente).

6bis. La de-materializzazione del verbale di esame viene adottata dall'Ateneo quale modalità ufficiale per la verbalizzazione degli esami di profitto.

6ter. L'utilizzo del verbale cartaceo è ammesso

all'accertamento del profitto, le Commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore della struttura didattica nonché dal Direttore della scuola di specializzazione, su proposta del professore ufficiale dell'insegnamento. Esse sono di regola composte, oltre che dal professore ufficiale, da almeno un altro membro che sia professore ufficiale, o ricercatore dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. In relazione a specifiche esigenze, i membri delle Commissioni possono essere anche individuati tra i cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto a questo fine tale qualità.

2. Il Presidente della commissione attesta sotto la propria responsabilità la composizione della commissione stessa.

3. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In sua assenza le funzioni di Presidente sono assunte da altro professore ufficiale designato dal Direttore di Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore della struttura didattica di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto nonché dal Direttore della scuola di specializzazione.

4. Ove composta da più di tre membri, la Commissione può svolgere le funzioni di accertamento del profitto organizzandosi in sotto-commissioni, fermo restando che gli esami si svolgono sotto la diretta responsabilità del Presidente.

5. Lo studente ha diritto di essere esaminato dal professore ufficiale della materia.

6. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente con la sottoscrizione del verbale digitale **nella modalità con firma remota, (~~mediante cellulare personale del docente~~) secondo le procedure adottate dall'Ateneo.**

6bis. La de-materializzazione del verbale di esame viene adottata dall'Ateneo quale modalità ufficiale per la verbalizzazione degli esami di profitto.

6ter. L'utilizzo del verbale cartaceo è ammesso

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 17/23

<p>limitatamente ai corsi ad esaurimento con esiguità di numeri sia in termini di studenti che di attività didattiche.</p> <p>Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.</p> <p>7. L'esito negativo dell'esame non comporta l'attribuzione di un voto, ma è registrato sul verbale di esame, mediante l'annotazione "respinto". Tale annotazione non influisce sul voto di laurea, né produce alcun effetto sulla carriera universitaria dello studente, salvo quello di precludere la possibilità di sostenere nuovamente l'esame nell'appello successivo della medesima sessione.</p> <p>8. I Presidenti di Commissione di esame hanno l'onere di far pervenire i verbali agli uffici competenti per la registrazione delle prove di esame di profitto al più presto dopo la chiusura di ogni appello e, comunque, entro sette giorni.</p> <p>9. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.</p>	<p>limitatamente ai corsi ad esaurimento con esiguità di numeri sia in termini di studenti che di attività didattiche.</p> <p>Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.</p> <p>7. L'esito negativo dell'esame non comporta l'attribuzione di un voto, ma è registrato sul verbale di esame, mediante l'annotazione "respinto". Tale annotazione non influisce sul voto di laurea, né produce alcun effetto sulla carriera universitaria dello studente, salvo quello di precludere la possibilità di sostenere nuovamente l'esame nell'appello successivo della medesima sessione.</p> <p>8. I Presidenti di Commissione di esame hanno l'onere di far pervenire i verbali agli uffici competenti per la registrazione delle prove di esame di profitto al più presto dopo la chiusura di ogni appello e, comunque, entro sette giorni.</p> <p>9. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.</p>
<p>Art. 30 Prova di esame in videoconferenza: identificazione e verbalizzazione</p> <p>1. Lo studente deve presentarsi a sostenere la prova di esame presso la sede decentrata munito del libretto universitario o, laddove il libretto non sia disponibile per motivate ragioni, di un documento di riconoscimento valido.</p> <p>2. Sulla scorta di questo documento il supervisore locale verifica l'identità dello studente e la presenza del suo nome nella lista degli studenti ammessi a sostenere l'esame presso tale sede decentrata.</p> <p>3. Al termine della prova di esame la Commissione valuta la prova.</p> <p>3bis. L'esito della prova viene comunicato al Presidente della Commissione che procede alla verbalizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 29.</p> <p>4. Il supervisore locale compila il libretto dello studente riportando la denominazione dell'insegnamento, il voto conseguito e la data, e</p>	<p>Art. 30 Prova di esame in videoconferenza: identificazione e verbalizzazione</p> <p>1. Lo studente deve presentarsi a sostenere la prova di esame presso la sede decentrata munito del libretto universitario o, laddove il libretto non sia disponibile per motivate ragioni, di un documento di riconoscimento valido.</p> <p>2. Sulla scorta di questo documento il supervisore locale verifica l'identità dello studente e la presenza del suo nome nella lista degli studenti ammessi a sostenere l'esame presso tale sede decentrata.</p> <p>3. Al termine della prova di esame la Commissione <b>costituita ai sensi dell'art. 29 nonché ai sensi dell'art. 28 c. 9</b> valuta la prova.</p> <p><del>3bis. L'esito della prova viene comunicato al Presidente della Commissione che procede alla verbalizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 29.</del></p> <p>4. Il supervisore locale compila il libretto dello studente riportando la denominazione dell'insegnamento, il voto conseguito e la data, e</p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 18/23

apponendo la propria firma.	apponendo la propria firma.
<p>Art. 31 Esami per il conferimento dei titoli accademici</p> <p>1. Il conferimento dei titoli accademici è subordinato al superamento di una prova finale, secondo procedure e modalità di valutazione del profitto definite dai regolamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) la prova finale consiste, in ogni caso, in un esame sostenuto dinanzi ad apposita commissione. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione;</p> <p>b) i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedono forme diversificate di prova finale per il conseguimento della laurea, e di laurea magistrale;</p> <p>Per il conseguimento della laurea i Regolamenti devono prevedere un elaborato scritto o una prova grafica, ed una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.</p> <p>Per il conseguimento della laurea magistrale è necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.</p> <p>Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.</p> <p>c) la valutazione conclusiva del profitto deve tener conto della carriera universitaria dello studente, oltre che della prova finale. Tale valutazione è espressa in cento decimi, con eventuale lode. Il punteggio minimo è pari a 66/110;</p> <p>d) le Commissioni di esame per il conferimento dei titoli accademici sono nominate dal Direttore del Dipartimento, e presiedute dal medesimo o da un professore di ruolo da lui delegato;</p> <p>e) le Commissioni di esame di laurea sono composte da almeno cinque membri;</p> <p>f) le Commissioni di esame di laurea magistrale sono composte da almeno sette membri;</p>	<p>Art. 31 Esami per il conferimento dei titoli accademici</p> <p>1. Il conferimento dei titoli accademici è subordinato al superamento di una prova finale, secondo procedure e modalità di valutazione del profitto definite dai regolamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) la prova finale consiste, in ogni caso, in un esame sostenuto dinanzi ad apposita commissione. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione;</p> <p>b) i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedono forme diversificate di prova finale per il conseguimento della laurea, e di laurea magistrale;</p> <p>Per il conseguimento della laurea i Regolamenti devono prevedere un elaborato scritto o una prova grafica, ed una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.</p> <p>Per il conseguimento della laurea magistrale è necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.</p> <p>Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.</p> <p>c) la valutazione conclusiva del profitto deve tener conto della carriera universitaria dello studente, oltre che della prova finale. Tale valutazione è espressa in cento decimi, con eventuale lode. Il punteggio minimo è pari a 66/110;</p> <p>d) le Commissioni di esame per il conferimento dei titoli accademici sono nominate dal Direttore del Dipartimento, e presiedute dal medesimo o da un professore di ruolo da lui delegato;</p> <p>e) le Commissioni di esame di laurea sono composte da almeno cinque membri;</p> <p>f) le Commissioni di esame di laurea magistrale sono composte da almeno sette membri;</p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 19/23

<p>g) ciascuna Commissione non può essere costituita da più di undici membri, compreso il Presidente;</p> <p>h) la maggioranza dei membri deve essere costituita da professori e ricercatori di ruolo del Dipartimento;</p> <p>i) nei corsi di laurea ad elevata professionalità la Commissione di cui alla lettera h) può avere una composizione diversa. La Commissione deve essere comunque presieduta da un professore di ruolo del Corso di studio.</p> <p>2. Lo svolgimento della prova finale è pubblica alla stregua della proclamazione del risultato finale.</p>	<p>g) ciascuna Commissione non può essere costituita da più di undici membri, compreso il Presidente;</p> <p>h) la maggioranza dei membri deve essere costituita da professori e ricercatori di ruolo della struttura didattica a cui afferisce il corso di studio;</p> <p>i) nei corsi di laurea <b>e di laurea magistrale finalizzati al conseguimento di un titolo di studio con valore abilitante all'esercizio della professione</b> la Commissione di cui alla lettera h) può avere una composizione diversa <b>specificamente indicata nel numero e nella composizione dal regolamento didattico, fermo restando quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, lett. d) e f) g).</b> La Commissione deve essere comunque presieduta da un professore di ruolo del Corso di studio.</p> <p>2. Lo svolgimento della prova finale è pubblico alla stregua della proclamazione del risultato finale.</p>
<p>Art. 33 Compiti dei docenti</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi inerenti al loro stato giuridico, i professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente i compiti didattici attribuiti, conformandosi alle direttive organizzative impartite dai Consigli di Dipartimento in sede di programmazione e coordinamento delle attività didattiche.</p> <p>2. Il docente che non possa svolgere l'attività didattica programmata per legittimo impedimento, deve darne tempestiva comunicazione disponendo, se possibile, un'opportuna sostituzione. In caso di impedimento prolungato deve informarne il Direttore.</p> <p>3. L'attività didattica é documentata in apposito registro personale, eventualmente in formato elettronico, ostensibile a richiesta del Rettore o del Direttore, da depositarsi presso la struttura didattica del Dipartimento preposta alla organizzazione, gestione e al coordinamento delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 8 c. 3 dello</p>	<p>Art. 33 Compiti dei docenti</p> <p>1. <b>Nel rispetto delle norme di stato giuridico</b> <del>Fermi restando gli obblighi inerenti al loro stato giuridico,</del> i professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente i compiti didattici attribuiti, conformandosi alle direttive organizzative impartite dai Consigli di Dipartimento in sede di programmazione e coordinamento delle attività didattiche.</p> <p>2. Il docente che non possa svolgere l'attività didattica programmata per legittimo impedimento, deve darne tempestiva comunicazione disponendo, se possibile, un'opportuna sostituzione. In caso di impedimento prolungato deve informarne il Direttore.</p> <p>3. L'attività didattica é documentata in apposito registro personale, eventualmente in formato elettronico, ostensibile a richiesta del Rettore o del Direttore, da depositarsi presso la struttura didattica del Dipartimento preposta alla organizzazione, gestione e al coordinamento delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 8 c. 3 dello</p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 20/23

Statuto.	Statuto.
<p>Art. 35 Crediti formativi universitari</p> <p>1. L'Università adotta il sistema di crediti formativi previsto dalla vigente normativa e specificamente dall'art. 5 del D.M. 270/04.</p> <p>2. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa, coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa acquisizione del parere delle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 3, comma 10, del presente Regolamento. L'assegnazione dei crediti a ciascuna disciplina o a ciascuna attività formativa deve corrispondere al rilievo didattico che essa ha nella formazione di base o professionalizzante.</p> <p>3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d) del D.M. 270/04.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 5 comma 6, del D.M. 270/04 i Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche e secondo modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio, possono deliberare forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti formativi, tenendo conto dell'anno di immatricolazione dello studente e della durata normale del corso di studio. I Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche, secondo norme dei regolamenti didattici dei corsi di studio, fermo restando</p>	<p>Art. 35 Crediti formativi universitari</p> <p>1. L'Università adotta il sistema di crediti formativi previsto dalla vigente normativa e specificamente dall'art. 5 del D.M. 270/04.</p> <p>2. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa, coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa acquisizione del parere delle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 3, comma 10, del presente Regolamento. L'assegnazione dei crediti a ciascuna disciplina o a ciascuna attività formativa deve corrispondere al rilievo didattico che essa ha nella formazione di base o professionalizzante.</p> <p><b>2-bis Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, nell'ambito del quale la quota riservata all'impegno individuale dello studente non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.</b></p> <p>3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d) del D.M. 270/04.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 5 comma 6, del D.M. 270/04 i Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche e secondo modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio, possono deliberare forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti formativi, tenendo conto dell'anno di immatricolazione dello studente e della durata normale del corso di studio. I Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche, secondo norme dei regolamenti didattici dei corsi di studio, fermo restando quanto previsto</p>



Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 21/23

quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento, possono altresì prevedere un numero minimo di crediti da acquisire, da parte dello studente, in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

5. Le strutture didattiche interne ai Dipartimenti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico del corso di studio e accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso, in presenza di idonea certificazione, conforme alla normativa vigente in materia, possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I Dipartimenti tramite le strutture didattiche interne, accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso, in presenza di idonea certificazione, conforme alla normativa vigente in materia, possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente nell'ambito dello svolgimento del Servizio civile.

Le modalità per il riconoscimento di crediti formativi universitari per attività lavorativa e per formazione post-secondaria non universitaria sono stabilite nel relativo Regolamento di Ateneo. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili per conoscenze e abilità ai sensi dell'art. 5 c. 7 del DM 270/04 è fissato nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea e laurea magistrale e non può comunque essere superiore a 12.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 270/04, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 per i corsi di laurea ed a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale.

6. Il riconoscimento di crediti acquisibili con il superamento di esami relativi alle lingue stra-

dall'art. 17 del presente regolamento, possono altresì prevedere un numero minimo di crediti da acquisire, da parte dello studente, in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

5. Le strutture didattiche interne ai Dipartimenti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico del corso di studio e accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso, in presenza di idonea certificazione, conforme alla normativa vigente in materia, possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I Dipartimenti tramite le strutture didattiche interne, accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso, in presenza di idonea certificazione, conforme alla normativa vigente in materia, possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente nell'ambito dello svolgimento del Servizio civile.

Le modalità per il riconoscimento di crediti formativi universitari per attività lavorativa e per formazione post-secondaria non universitaria sono stabilite nel relativo Regolamento di Ateneo. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili per conoscenze e abilità ai sensi dell'art. 5 c. 7 del DM 270/04 è fissato nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea e laurea magistrale e non può comunque essere superiore a 12.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 270/04, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 per i corsi di laurea ed a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale.

6. Il riconoscimento di crediti acquisibili con il superamento di esami relativi alle lingue stra-

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 22/23

<p>niere è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni nazionali e internazionali riconosciute e secondo criteri predefiniti dai Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche.</p>	<p>niere è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni nazionali e internazionali riconosciute e secondo criteri predefiniti dai Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche</p>
<p>Art. 38 Opzioni</p> <p>1. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. Le norme di quest'ultimo sono applicabili in quanto compatibili.</p> <p>2. Gli studenti di cui al comma precedente hanno facoltà di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento. Ai fini di tale opzione i Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>3. L'opzione è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Regolamento del corso di studi.</p> <p>4. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dall'art. 13.</p> <p>5. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base a ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 sono valutati in crediti dai Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche per i fini di cui al precedente comma 2. Qualora il numero di crediti riconosciuti sia maggiore di 180, lo studente può optare per l'iscrizione diretta al corso di laurea magistrale, senza necessità di conseguire il titolo di primo livello, fatti salvi i requisiti di ammissione stabiliti.</p> <p>6. La laurea conseguita in base a ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 costituisce titolo idoneo per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca.</p>	<p>Art. 38 Opzioni</p> <p>1. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. Le norme di quest'ultimo sono applicabili in quanto compatibili.</p> <p>2. Gli studenti di cui al comma precedente hanno facoltà di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento. Ai fini di tale opzione i Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>3. L'opzione è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Regolamento del corso di studi.</p> <p>4. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dall'art. 13.</p> <p>5. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base a ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 sono valutati in crediti dai Dipartimenti su proposta delle strutture didattiche per i fini di cui al precedente comma 2. <b>Qualora il numero di crediti riconosciuti sia maggiore di 180, lo studente può optare per l'iscrizione diretta al corso di laurea magistrale, senza necessità di conseguire il titolo di primo livello, fatti salvi i requisiti di ammissione stabiliti.</b></p> <p>6. La laurea conseguita in base a ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 costituisce titolo idoneo per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca.</p>

Delibera n. **171/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**